



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti  
**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli  
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)  
e-mail-csat: [csat.campania@lnd.it](mailto:csat.campania@lnd.it)



## Stagione Sportiva 2019/2020

### Comunicato Ufficiale n. 31/CSAT del 24 gennaio 2020

#### CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 31/CSAT (2019/2020)

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale

nella riunione tenutasi in Napoli il 20 gennaio 2020,

ha adottato le seguenti decisioni:

#### MOTIVI

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.**

**Ricorso delle società SANTA MARIA LA CARITÀ – C.U. 17/Gst del 9.1.2020 – gara Lacco Ameno 2013 / Santa Maria La Carità del 7.12.2019 – Campionato Promozione Girone B.**

La società Santa Maria la Carità proponeva ritualmente reclamo avverso la delibera adottata dal GST, pubblicata sul C.U.n.17/GST del 9/1/2020, con la quale quest'ultimo infliggeva alla reclamante tra l'altro la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3, nonché inibiva il dirigente accompagnatore sig. Colasanto Mario fino a tutto il 16/1/2019. Il Gst motivava la propria decisione deducendo che il calciatore Russo Camillo non aveva titolo a prendere parte alla gara in oggetto perché squalificato per due gare essendo stato espulso nella gara Isola di Procida/ Santa Maria la Carità disputatasi il 4/12/19. La società reclamante deduceva che nella fattispecie il calciatore Russo Camillo non era stato espulso dal campo bensì, come emergeva dal referto di gara, al termine della stessa per cui non era passibile della squalifica automatica bensì trova applicazione quanto previsto dall'art.21, comma 1, del CGS. Concludeva la società reclamante per l'accoglimento della impugnativa con conseguente omologazione della gara con il punteggio conseguito sul campo. La Corte Sportiva d'Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali, il reclamo e le controdeduzioni redatte dalla società Asd Lacco Ameno 2013 pervenute ritualmente, ritiene l'impugnativa proposta meritevole di accoglimento. Nella fattispecie, infatti, a giudizio di questa Corte, trova applicazione l'art.21, comma 1, del CGS laddove prevede che le squalifiche dei calciatori devono essere scontate a partire dal giorno successivo a quella di pubblicazione della decisione, Non trova applicazione, infatti, l'art.137 2° comma, che prevede l'automatismo della squalifica dal momento che il calciatore Russo Camillo, nella gara Isola di Procida- Santa Maria la Carità del 4/12/19, subiva la segnalazione disciplinare dopo il termine della gara. Tale circostanza viene descritta ed evidenziata con chiarezza dal Ddg nel referto di gara. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere il reclamo e per l'effetto omologa la gara in oggetto con il punteggio conseguito sul campo di 1-1. Conferma tutti gli altri provvedimenti. Nulla per la tassa reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo; avv. I. Simeone; Prof. S. Selvaggi; Avv. M. Sepe; Avv. V. Pecorella; Avv. F. Mottola; Avv. M. Iannone; Avv. S. Cerbone; Avv. N. Di Ronza.**

**Ricorso delle società REAL AGEROLA FUTSAL - C.U.47/C5 del 9.1.2020 – gara Real Agerola Futsal / San Gregorio Magno del 4.01.2020 – Coppa Campania calcio a cinque serie D.**

La società Asd Real Agerola Futsal proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione della squalifica sino a tutto il 7/1/2020 adottata dal GST nei confronti del calciatore Mascolo Luca reo di aver colpito volontariamente il DDG con una gomitata allo stomaco. Deduceva la società reclamante che, in conseguenza di approfondite indagini svolte dai dirigenti, era emerso che nel concitato finale il vero ed unico responsabile degli atteggiamenti antisportivi era da considerarsi il calciatore Battinelli Christian il quale in preda al nervosismo per la perdita della gara, nel mentre rientrava negli spogliatoi, spingeva il compagno di squadra sig. Mascolo Luca, che si trovava davanti facendolo rovinare addosso al DDG. Concludeva la società reclamante per l'accertamento della totale estraneità ai fatti accaduti del sig. Mascolo Luca, alla luce anche delle dichiarazioni allegare al reclamo, con conseguente annullamento della squalifica ed applicazione della stessa al vero responsabile. In via subordinata e qualora dovesse essere confermato l'addebito dei fatti al sig. Mascolo Luca, chiedeva la riduzione e della squalifica atteso l'assoluta involontarietà del gesto dovuto alla spinta ricevuta dal compagno. La Corte Sportiva di Appello Territoriale letti gli atti ufficiali ed il reclamo proposto ritiene l'impugnativa non meritevole di accoglimento. La descrizione dei fatti operata dalla società reclamante, infatti, non appare, a giudizio di questa Corte, verosimile. Poiché dalla lettura del referto, che costituisce fonte privilegiata, il DDG precisa di essere stato colpito dal calciatore Mascolo Luca con una gomitata allo stomaco, appare verosimile che quest'ultimo si trovasse di fianco o davanti al DDG ed una eventuale spinta da parte di compagno di squadra non avrebbe causato e/o provocato la gomitata.

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di rigettare il reclamo, conferma la sanzione disciplinare della squalifica adottata dal GST nei confronti del calciatore Mascolo Luca, ritualmente equa rispetto ai fatti per come accaduti. Addebitarsi tassa sul conto cauzionale della società.**

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

**IL PRESIDENTE**

**Avv. A. Frojo**

**Componenti: avv. A. Frojo (Presidente); avv. E. Russo, avv. I. Simeone, Avv. M. Sepe, avv. V. Pecorella, avv. F. Mottola, avv. N. Iannone, avv. S. Cerbone, avv. N. Di Ronza.**

**Ricorso delle società ASD ATLETIK e ASD ASCEA – C.U.60 del 9.01.2020 – gara Atletik / ASD Ascea del 4.01.2020 – Campionato Regionale di Seconda categoria Girone L.**

**Riuniti per connessione**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il reclamo, visti gli atti ufficiali, rileva che il medesimo va parzialmente. Preliminarmente, la Corte di Appello dispone la riunione tra questo procedimento ed il reclamo proposto dalla società Ascea 2018 per connessione. Entrambe le società hanno depositato copiosi reclami nei quali sono evidenziate diverse censure, tutte, però, superate dagli atti e dal referto arbitrale che costituisce fonte privilegiata di prova che si estende non solo al tempo ed al luogo della gara della gara strettamente intesi ma anche a tutti gli eventi collegati alla medesima. Si osserva, quindi, che tale atto conferma che i fatti oggetto di contestazione si sviluppano come descritti nel provvedimento reclamato e che le deduzioni svolte da entrambe le società non consentono di pervenire ad un giudizio diverso, sia per le cause che hanno condotto all'interruzione della gara, sia per le ammonizioni comminate. In considerazione dei fatti, però, appaiono eccessive le sanzioni comminate ai calciatori Squillaro Francesco Paolo e D'Angiolillo Pasquale con le squalifiche a n.6 giornate ciascuno che Questa Corte riduce a n.4 giornate per ogni calciatore, mentre conferma in toto tutte le altre decisioni assunte dal GST. **P.Q.M.**

**La Corte Sportiva di Appello Territoriale**

**DELIBERA**

**di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società ASD Atletik Torchiara e riduce la squalifica del calciatore Squillaro Francesco Paolo a 4 (quattro) giornate di gara, confermando tutte le altre sanzioni comminate alla società Atletik, nonché di accogliere parzialmente il reclamo proposto dalla società ASD Ascea 2018 e riduce la squalifica del calciatore D'Angiolillo Pasquale a 4 (quattro) giornate, confermando tutte le altre sanzioni comminate alla società ASD Ascea 2018 e la squalifica per due (2) giornate di gara al calciatore Jarju Momodou. Riduce per entrambe le società la sanzione pecuniaria ad euro 200,00 per ognuna. Nulla per le tasse reclamo.**

Così deciso in Napoli, in data 20.01.2020

**IL PRESIDENTE  
Avv. A. Frojo**

**Pubblicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 24 gennaio 2020.**

**Il Segretario  
Andrea Vecchione**

**Il Presidente  
Carmine Zigarelli**